

# PIEMONTE

## Disposizioni statutarie in materia di immigrazione:

Articolo 11, comma 1 dello Legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1. Statuto della Regione Piemonte.

*«La Regione riconosce e promuove i diritti di tutti e, in particolare, delle fasce più deboli della popolazione e promuove il rispetto di tutti i diritti riconosciuti dall'ordinamento agli immigrati, agli apolidi, ai profughi e ai rifugiati»*

<http://www.issirfa.cnr.it/3253,46.html>

## Legge regionale di settore sull'immigrazione:

- Legge regionale del 8 novembre 1989, n. 64 "*Interventi regionali a favore degli immigrati extra-comunitari residenti in Piemonte*";

## Altre disposizioni legislative rilevanti per i migranti:

- Art. 22 - legge regionale del 8 gennaio 2004, n. 1 "*Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento*";
- Art. 17 – legge regionale del 28 dicembre 2007, n. 28 "*Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa*".

## Regolamenti regionali rilevanti per i migranti:

- Regolamento regionale del 11 maggio 2006, n. 3/R (Allegato A, scheda n. 18 e Allegato B, scheda n. 11), "*Regolamento per il trattamento dei dati personali sensibili e giudiziari di competenza della Regione, delle Aziende Sanitarie, degli Enti e Agenzie Regionali, degli Enti vigilati dalla Regione (Articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali))*".

<http://www.issirfa.cnr.it/6370,5919.html>